

N. 33 R. G.
appello

2 copie

N. 52 v
Sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III^o
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

IL R. TRIBUNALE PENALE DI ROVIGO

COMPOSTO DEI SIGNORI

1. Avv. Cav. Alpago Nogaro Augusto Presidente
2. Avv. Cav. Boldrini Andrea Vittorio Giudici
3. Avv. Angelini Virginio Giudici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. in grado d'appello

contro
Malacotti Dott. Giacomo - Lauri da Rovigo
d'anni 31 portavoce di frath Polonia - attualmente
sbarcato nel l. Reg. Artiglieria di Tortona. II^a compagnia
a Messina / Campo Taylor) -

libero - presente

appellante

Sulla sentenza in data 5 Luglio 1916 del Retore di
Rovigo con la quale fu condannato a pruni 30 d'anzietà -
sospesa per mesi 18, siccome
imputato

Si contravvenzione all'art 3 Legge P. Giacomo 30 Giugno
1889 n 6141 per avere nel 5 Giugno 1916 in una seduta
del Consiglio Provinciale di Rovigo, emessa grida e dichiarazioni

sediziosa, dicendo ai Consiglieri della maggiore di niente degli "assassinii", a noi non importa che il nemico sia alle porte, - noi siamo dell'interiorinile, nì, niente come dice noi San' senza patria, - niente dei carbonari, dei carboni in confronto degli austriaci, le manifestazioni patriottiche sono delle provocazioni ai sentimenti (alludendo ai socialisti ufficiali) -

In esito all'odierno pubblico dibattimento sentito l'imputato e la retorica della causa fatta dal sig. Presidente -

Sentito il difensore - il Sig. Ministro e l'imputato che per ultimo ebbe la parola.

Il carbonale riteneva anzitutto, in punto di fatto, accostata quanto appreso: Nel 5 luglio 1916, il Consigliere di P.C. di Perugia denunciava al Procuratore del Re, nel nome di giusta e manifatturieri fabbricati, il Dott. Giacomo Mattiotti, esperto che questi, nella sua persona, partecipava a fine sufficienza all'assassinio, putativo del Consiglio di questa Provincia, all'atto in cui non era fabbricato, l'avv. Giacomo Molino, avvocato progetto che una determinata somma, spartita dall'ammiraglione della Provincia di Perugia, a favore di Giacomo Mattiotti e degli altri tre fratelli, veniva erogata a pochi abitanti dei paesi dell'alto Teverina, riforniti anche in termini di Perugia, per l'approvvigionamento composta nella loro regione, era uscita con corrente parola in questi frasi, le quali avevano fatto lungo ad un tronchetto:

che la guerra, quale è una guerra) era fatta da noi Significativa sufficiente una volta, fate agli apprendisti e li carbonari.

Dunque il proscioglimento al giudizio del Procuratore di questa Provincia, questi era ben consapevole di S. D. Mattiotti, per l'assenza del 5 luglio 1916, e risponde a tali circostanze all'art. 3 della vigente legge 15.0.P.L.

Significato, allora a fine difesa, di questo imputato a dichiarare i motivi del suo appoggio alla progettazione del prof. Molino, e da cui si vede che questo "attesta la guerra, e faccio poi appunto, nella sufficienza che ne fui, altre fatti, non ritrovare le rispettive che, a fine fine, gli furono date dai sufficiensi: si parla costituzionale i quali prendono il Mattiotti, sarebbe stato i primi a far parte della guerra all'alto Teverina. Utile anche le sufficienze si alcuni Consiglieri Provinciali, presenti a quella riunione, i quali, indifferentemente confermano come anche il Mattiotti progettava la guerra, puramente mentre tale no bisogna, ed in particolare il prof. Fabiani, segnale del grande turbamento che aveva nella manifatturiera del Mattiotti Viterbese, anche se anche inserviente il professore che nell'aula consigliare di Perugia fece re di fatto, il Procuratore pronunciò pertanto la condanna del Mattiotti, per la sufficienza alcotaggio, a prima bandire si accosta pena sufficienza e corrispondere l'opportunita si sopravvenire finalmente l'ispirazione della sufficienza.

Poi pertanto in tal momento, in occasione atto, appellato per detto motivo lo trasferimento dei fatti a non provvedere appienamente delle poche e di maneggiare degli effetti del reato.

Sul primo motivo, il tribunale si rese che il Procuratore rispondeva debitamente, nella sua pertinenza le esaltanze del professore. Il quale si attesta la guerra, la sufficienza che la guerra non era appresa, il Mattiotti e segnale appunto, sia non vero, in sufficienza il Mattiotti si avesse erogata in quella sufficienza, gli ottanta centesimi - e le poche erogate a confermarono la sua negazione - si avesse proposito quello professore che fu appunto nel

la sanguigna della P.S. e che portava morte, per le cui attrezzature, eseguente
il sanguinario, quella poi fu avvistata sopra il busto di Gattiletti
e fu fatta supplicio polacca, finché alla supplicia si un'irruzione del
mucchio del patrociu fusto. - Mentre all'irruzione, si agiò più col
battito e maneggiare il suo busto dal capriu del fusto, il sanguinato ed
a formarne l'ammontare già alla guerrea, e' subentato tallo fatto
maneggiare contro, dalle quali armate già il Gattiletti non si sentisse
ni limiti di una supplicazione al fusto, ma col grido di battaglia
la guerrea e con la supplicazione tumultuaria lasciò la guerrea del
l'Italia e ne scappò trionfante l'autista di un spicchio regale del suo
mantato li provinciali Province. - Ne fece più ammettendo che
ne scappò già, nell'aula un tumulto, in mezzo al quale, i consiglieri delle parti concordavano di riunirsi ancora, non
che per riunirsi, che per farne una fata successiva a quella
loro a quella riunione unicamente nella guida e tallo turbato
cominciò: del Gattiletti, che evidentemente alle 12 di
l'apriose appena fatto proposito del suo "Moral" per trasferire
se, in pubblico, o ad in seguito, a' suoi pari polacchi, ad una
nuova supplicazione si accorseggiò alla guerrea combattuta
dell'Italia, maneggiatore che causò immediatamente una ip-
pettiva polaccazione fra i presenti, da alcuni si egli esponeva
che più presto che al rientrato fusto venisse il trionfo.
La sanguigna, quale in proprio repudiarono, il primo
giudice con estrema e ferace impotitazione raccolto nel suo
giudizio, sente anche il Consiglio d'Amministrazione quanto fra
infondate anche l'Italia Guerra dell'appellante alla justitia
paternale perché lungi dal manesce, nel fatto concorrono
invece, a patenti, gli istromi della rettitudine Giurisprudenziale.
E rispetto che a non è agevole la determinazione del concetto
di giustitia e di maneggiatore o guida festivissimo: essa dipende
infatti la reale pregevolezza di fatto, di tempo e di ambienti

Capo negli art. 2 e 3 della vigente legge di D.L., il nostro legislatore,
per la diffidenza di insorgere in una supplicazione generale, tutte le pa-
rate fatte presso l'obbedienza guida e maneggiatore di guida, si effe-
re in qualsiasi supplicazione, latendo all'irruzione di supplicare
nella Giunta, quali di esse, ~~ma non le~~ necessarie in sup-
plicazione di partito, pregevole, sono per ogni tenacemente difeso-
jo. - E così non fu - e a buon diritto - tenimento informa-
bile quel grido che si pronunciò in un voto per l'approvazione di leg-
ge che contiene alle autorali ordinamenti politici, nelle sue legi,
mento di ravvivarsene fisi, se quelle guida e quelle maneggiato-
ri più che a per la loro obbedienza natura e per le contingenze e
flusso, tendono ad una supplicazione illegale fatto gli ordinamenti
autoriali, o racchiudono una violata appropriaione ad idee a
possessimenti assoltati dallo Stato o ad idee in uso comuni
nanti, in guisa che l'appropriazione si detta guida e maneggiatore
ni inviolabile per le stesse fisi. - Per la pubblica transalpina -
ora detta per mente alla supplicio relativa al momento per
stato nel quale il Gattiletti commise il fatto obiettivo, da
per più tardi preposta per grande una ragione è in fatto
di guerra, e in questo la legge pur egli sia, per averlo
fatto un'idea ascritta alla giurisdizione del Consiglio che accompa-
gnò la convulsione di quelle fatti in conflitto, in un'istanza
di pubblico Consiglio Provinciale, ed, a prescindere dalle
proposte intollerabili per onore e patetico, era propugnata da
altre ventiquattr'ore fisi. - E simile fatto polacca, i cui
avvini potevano facilmente accusarlo contro il Gattiletti
e suoi compagni, come infatti fu riconosciuto, con grande fato
d'ammesso all'ordine pubblico, evidentemente si fisi dal voto, nel
concetto della legge, è sufficiente la possibilita'. - -
La guida e le maneggiatori del Gattiletti, per loro contenuto
intollerabile, per la fisi e per le condizioni e potestivo in cui fu

sono pronunciati, hanno, a giudizio del tribunale, il fatto
e le prove, e costituiscono la contestazione all'art. 3 della legge
L.O.L., indipendentemente da ogni indagine sul fatto o giudizio
nel Magistrato. Non più resta il tribunale personale con la
potestà di esaminare sul rapporto dell'appellante che nel resto ora
soltanto vorrebbe fare una specie di bilancio parziale dell'atto
del P.P. - Per l'art. 3 della vigente legge si P.G. si può
intabaccaire un reato di natura contravvenzionale, di cui il
potere di giudizio riservesse pressoché sul tutto dal riferire
il fatto all'appellante: che se refuta l'intento del fatto in lui,
ma non quelli di commettere l'ordine contestato, trovandosi allora
perquisito accenna lo stesso all'art. 3 della legge si P.G., applica
che le più gravi sanzioni portate dal codice penale. -
Per la tutela dell'ordine pubblico, la legge si P.G. mette
a disposizione le forze e manifatture pubbliche, alla comparsa
dell'ordine che pericolo provoca. E la generalità trans-
mettuta a tali forze varie orme, indipendentemente dal fatto
all'appellante, ecco la responsabilità del Magistrato, bene far ap-
pello in ordine alla contestazione pubblica, sostituendo
una nuova null'intenzione libe, bastando la refutazione
del fatto, di tutte le prove incriminanti pronunciò finalmen-
te capiente e sollempne.

Non infine potrebbe sempre imporre la contestazione
per non essere l'adunanza pubblica del pubblico tribunale
una delle orme dei pubblici in legge stabilita o aperto al
pubblico, li cui art. 2 e 3 della legge si P.G. -

Se la legge, per superiori ragioni si ordine contestato,
accorda l'art. 11 della legge si P.G. al tribunale d'impostato
che alle persone e ai fatti la loro esenza nelle forme del
caso facendo le imposte a del Tribunale del Pugno, fa altrettanto
nella forma della legge a favore di far gli stessi posti

traversi i tribunali, falso la facolta' al magistrato di ripetere le prove di
prova, non è dato all'impostato fare altre ingerenze in risposta
alla prova, oltre quelle del pubblico appartenente volute, e che del
resto non avrebbero alcuna motivo seriamente obbligabile che lo giusti-
fichere. Che se la legge com'è fissa^{re} gli speciali regolamenti dei
tribunali degli enti autorizzati da essa creare, contingono norme
sulla polizia delle adunanze di questi, ciò non esclude che sotto
falsa all'autorità normalmente competente la facolta' si ha
nominata di ogni fatto, pertanto reato, che nel corso di tali
adunanze, sia per evitare funziona la funzione ad es/la, con
qualsiasi rapporto o ingerizione, partecipi, il che gravemente pre-
mune sul rapporto dell'art. 162 sul tutto mischia nella vigente legge
com'è fissa^{re} in cui, come opportunamente risiede il primo
giudice, all'esecuzione di poteri necessari ai profondi delle
apposite funzioni e Provinciali, e aggiunto l'inciso "prima per
qualsiasi proponimenti avuti i tribunali, quando ne far il P.P.;
l'impostato fai che, in fatto ed in diritto, nelle prove pronunciante
al Magistrato nella contestazione fin qui riferita, e voranno gli
affari tutti sulla contestazione alla quale il Tribunale lo si-
guono apposito, al tribunale non resta che pronunciare
la sentenza sull'appellante, ponendo, come
a legge, a parco all'impostato, anche le spese si que-
sto secondo giudizio. -

P. g. m.

Letti et appli' gli art. 149 e 149b al fct^{re} si prof. pen

Il sentenza - giudica -
Confessando, in ogni sua parte e capo, la sentenza del
Udine li Rovigo in data 5 luglio 1916, si farà l'appello -
confessando l'appellante Gattelletto di spese al pagamento
di tutte le spese di questo giudizio e alla tassa di sentenza -
Giovani di infine gli atti al primo giudice per la spese -
Rovigo 18 Aprile 1917.

= Alpago
= Rovigo
= V. Guglielmo Rovigo

Si conservano ricorse in Cassazione

Rovigo 19

Confessava base Corte di Cassazione di Roma del 31 luglio
1917 fu ammesso senza motivo la presente sentenza perché
il fatto non costituisce reato.

Rovigo 19

N. 86 E. G.
N. 196 P. M.

Scritto

N. 53 Sent.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IL R. TRIBUNALE PENALE DI ROVIGO

COMPOSTO DEI SIGNORE

1. Avv. Cav. Alpago Nob. Augusto Presidente
2. Avv. Gatti Giuseppe Giudici
3. Avv. Angelini Virginio Giudici

19
Aprile
1917

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M.

Sacchetto Ermanno chiamato Armonio da Denos,
nato nato il 22 Maggio 1873 a Jastre Polonia, insipicato
residente a Milano - Corso Buenos Ayres n° 17.
Latitante; consumato

imputato

Al del delitto presunto segnato 278-284 Cod. Penale per avere
commesso colpa prima pena - Zerbino - Emilio Ferrarese -
una somma di Lire 2000 in data 25 febbraio 1914 da
Rovigo a favore del f. Mariano Ferrarese;

Al del delitto presunto segnato 280 Cod. Penale per avere
consegnato al f. Mariano Ferrarese a Rovigo un biglietto
d'garanzia datato da Romodopoli 28 dicembre 1913 da lui
jalamente formato in ogni sua parte colla falsa firma